



REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA

Approvato nella seduta consiliare del 28 gennaio 2025

Approvato nella seduta consiliare del 24 marzo 2026

Il presente Regolamento ha lo scopo di specificare le modalità di adempimento rispetto alla disciplina in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013), ad integrazione di quanto già previsto nel Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dall'ODCEC.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 disciplina il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 2-bis comma 2 del D.Lgs. 33/2013 prevede che la medesima disciplina in queste materie in vigore per le pubbliche amministrazioni, sia applicabile, in quanto compatibile, anche agli enti pubblici economici e agli ordini professionali.

Come precisato dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, la trasparenza rappresenta un tema di centrale importanza per l'efficacia e la correttezza dell'azione amministrativa e di crescente attualità, sia per avviare un percorso condiviso di semplificazione e standardizzazione degli obblighi di pubblicazione a carico degli enti, sia per garantire una maggiore accessibilità e leggibilità dei dati pubblici in un'ottica di *accountability*.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Per tali ragioni l'ODCEC si impegna a favorire una chiara, completa e tempestiva pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 nella misura in cui questi sono compatibili con la natura e l'attività dell'Ordine.

In tale attività si tiene conto altresì di quanto specificato dalla Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021, riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.

Nella citata Delibera, l'Autorità indica, innanzitutto, alcune esclusioni dell'obbligo di pubblicare per i seguenti dati:

- art. 10 "Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione" con riferimento alle disposizioni che riguardano la trasparenza del ciclo di gestione della performance (co. 4) e alla predisposizione e pubblicazione del piano e della relazione sulla performance (co. 6, 8);
- art. 20 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale";
- art. 29, "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", co. 2;
- art. 31, "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione", co. 1, limitatamente agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione;

- art. 38, "Atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche", co. 2;
- art. 39 "Pianificazione e governo del territorio";
- art. 40 "Informazioni ambientali".

Vengono altresì effettuate alcune precisazioni relativamente ai seguenti obblighi di pubblicazione:

- pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, d.lgs. 33/2013).

Gli ordini e i collegi territoriali pubblicano lo Statuto, ove presente, o altro atto organizzativo, anche di natura regolamentare, che disciplina l'attività e l'organizzazione della categoria professionale di riferimento; le leggi regionali che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza degli ordini; il codice di condotta e codice disciplinare e il codice deontologico della categoria professionale di riferimento;

- pubblicazione dei dati sull'organizzazione dell'amministrazione (art. 13 d.lgs. 33/2013):

gli ordini e i collegi professionali non sono tenuti a pubblicare i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze (lett. a) e dell'indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale (lett. b). Si conferma, invece, l'obbligo di pubblicazione dei dati dell'organizzazione dell'ordine o del collegio professionale mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche da cui risultino anche i nomi dei dirigenti o dei "responsabili degli uffici", ove non vi siano dirigenti (lett. c); nonché dell'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali (lett. d);

- pubblicazione dei dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013):

gli ordini e collegi professionali pubblicano in tabella i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale o altre articolazioni interne, ove non vi siano uffici di livello dirigenziale;

- pubblicazione dei dati sulla contrattazione integrativa, (art. 21, co. 2, d.lgs. 33/2013):

gli ordini e i collegi professionali pubblicano i dati sulla contrattazione integrativa, ove stipulata;

- pubblicazione dei dati relativi al bilancio, preventivo e consuntivo (art. 29, co. 1 e 1-bis, d.lgs. 33/2013):

gli ordini e i collegi professionali pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con una spiegazione semplificata in forma sintetica dei dati sulle

entrate e sulle spese. Per la spiegazione semplificata si può pubblicare, in alternativa, la relazione del Tesoriere, ove redatta;

- pubblicazione dei dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31, d.lgs. 33/2013):

gli ordini e i collegi professionali pubblicano i dati relativi agli atti degli organismi di controllo, o altri con funzioni analoghe, comunque denominati, sull'attività e l'organizzazione;

- pubblicazione dei dati sui servizi erogati (art. 32, d.lgs. 33/2013):

gli ordini e i collegi professionali pubblicano tali dati con riferimento ai soli servizi resi ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non quelli resi agli associati;

- pubblicazione delle informazioni necessarie per i pagamenti informatici (art. 36, d.lgs. 33/2013):

gli ordini e i collegi professionali pubblicano i dati sui pagamenti facendo riferimento al sistema di pagamenti informatici PagoPa. Nelle sole more dell'adeguamento a quest'ultimo, continua ad essere pubblicato l'IBAN;

- pubblicazione di dati su interventi straordinari e di emergenza (art. 42, d.lgs. 33/2013):

gli ordini e i collegi professionali pubblicano tali dati solo ove siano stati effettuati tali interventi.

Si allega al presente Regolamento l'Allegato 2) "Elenco degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi nazionali territoriali alla Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021, che riepiloga gli obblighi di pubblicazione cui deve adempiere l'ODCEC, i dati di cui è richiesta la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", la sottosezione in cui devono essere inseriti, il riferimento normativo e i termini di aggiornamento.

OPERATIVITÀ

La referente per la pubblicazione dei dati richiesti è individuata nella Sig.ra Emanuela Viotto, dipendente dell'ODCEC.

La pubblicazione dei dati avviene nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nel Regolamento UE 679/2016. Al riguardo il d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

Tutte le dipendenti sono tenute a fornire tempestivamente i dati oggetto di pubblicazione e a verificarne periodicamente la completezza della pubblicazione.

Le dipendenti sono informate e formate relativamente alla disciplina della trasparenza e al presente Regolamento.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) effettua verifiche periodiche e può sollecitare la pubblicazione di eventuali dati carenti o mancanti.

Annualmente, secondo i termini previsti da ANAC, il Collegio dei revisori effettua il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione attraverso la specifica piattaforma messa a disposizione dall'Autorità medesima.

L'accesso civico è gestito dal RPCT, secondo le modalità previste dal Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.